



**Disciplinare
per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ai fini del rinnovo del Consiglio camerale**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Verona dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Verona sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Verona sono puntuali o a campione e sono complementari tra loro. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli di cui al punto precedente avvengono, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale del Veneto, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.

**ART. 3
CONTROLLI PUNTUALI**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Verona;

- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese al 31/12/2022;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - i) la verifica delle imprese che si trovino in stato fallimentare alla data del 31 dicembre 2022 per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - j) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. I controlli possono essere effettuati anche in forma automatica con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
 3. Ove si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto 1, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la regolarizzazione di quanto comunicato.
 4. L'associazione concorrente dovrà comunque ripresentare l'Allegato A nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
 5. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi.

ART. 4

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31/12/2022;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDOMIZE() per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND() per estrarre il campione.

3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.
6. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente disciplinare.
7. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta, per quanto applicabile, il disposto della nota MISE n. 39517 del 7 marzo 2014 e precisamente: *“Se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate”*.

ART. 5

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE IMPRESE ISCRITTE A PIU' ASSOCIAZIONI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 del 7 marzo 2014, implementa ulteriori modalità di controllo a campione.
2. Sull'intera popolazione costituita dall'elenco delle imprese risultanti, a seguito dei controlli automatici effettuati con l'ausilio di Infocamere, iscritte a due o più associazioni di categoria, sarà estratto un campione di numerosità pari al 5% del totale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, fino ad un massimo di 30 imprese.
3. Allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settori ove si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento e non siano presenti organizzazioni concorrenti o contro interessate.
4. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente disciplinare.

ART. 6
CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente, l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDOMIZE() per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND() per estrarre il campione.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.

ART. 7
CRITERI PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI TRASMESSI

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad iniziare dalle istruzioni fornite con la circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011. In particolare:
 - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione saranno effettuati, oltre che per rispondere ad eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;
 - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui all'art. 3.

3. Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate sarà verificata esclusivamente la presenza di tale elenco.

ART. 8
CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.